

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 febbraio 2017

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e AQCF Rappresentanza,

premesso che

-in data 29 novembre 2016, allo scopo di implementare il già articolato sistema di *welfare* aziendale dei Gruppi FCA e CNH Industrial, le Parti hanno sottoscritto un accordo (di qui in avanti denominato "Accordo Quadro") con il quale hanno convenuto la possibilità per i lavoratori di percepire, su base volontaria, nell'ambito del periodo d'imposta 2017, una quota dell'incentivo di produttività individualmente spettante nella forma di beni e servizi *welfare*, nei limiti e con le specifiche regole dello stesso Accordo Quadro;

-il suddetto Accordo Quadro prevede che le Parti si incontrino all'esito della selezione, da parte aziendale, di idoneo fornitore dei beni e servizi che compongono il "paniere *welfare*", per esaminare l'avanzamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa di *welfare* e per specificarne tempistiche e modalità di attuazione;

- FCA N.V. e CNH Industrial N.V. hanno concluso la sopra indicata selezione del fornitore, definendo con lo stesso le premesse per articolare al meglio tempi e procedure dell'iniziativa di *welfare*;

tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue a integrazione e attuazione dell'Accordo Quadro.

Nell'ambito del periodo d'imposta 2017, la quota di incentivo di produttività di cui all'art. 14 del Titolo terzo del CCSL percepibile nella forma di beni e servizi del "paniere *welfare*", nei limiti e con le regole definiti dall'Accordo Quadro, è esclusivamente quella la cui corresponsione è prevista nei mesi da maggio a novembre 2017, tenuto conto delle tempistiche necessarie per predisporre da parte del fornitore quanto occorre per garantire l'operatività del servizio, ivi compresa la piattaforma informatica, e per assicurare adeguata comunicazione ai lavoratori interessati.



I lavoratori che intendano aderire all'iniziativa dovranno esprimere la loro volontà in tal senso entro e non oltre il 28 aprile 2017 secondo le modalità che saranno tempestivamente rese note dall'Azienda.

A seguito dell'adesione all'iniziativa, l'Azienda attiverà per ogni lavoratore interessato un conto *welfare*, consultabile attraverso l'utilizzo di specifiche credenziali individuali sulla piattaforma informatica appositamente predisposta per la gestione dell'iniziativa stessa: tale conto sarà aggiornato mensilmente sulla base delle quote di incentivo di produttività individualmente maturate la cui corresponsione avrebbe luogo nei mesi da maggio a novembre 2017, incrementate dell'apporto aziendale aggiuntivo del 5% previsto dall'Accordo Quadro, secondo le regole ivi definite. L'eventuale anticipo richiesto dal lavoratore sarà accreditato sul conto *welfare* individuale alla scadenza retributiva relativa al mese di maggio 2017.

Resta confermato che, qualora la quota di incentivo di produttività maturata dal dipendente la cui corresponsione avrebbe luogo nel periodo da maggio a novembre 2017 ecceda gli importi destinabili all'iniziativa di *welfare* convenuti nell'Accordo Quadro, l'eccedenza sarà liquidata secondo le normali regole contrattuali con applicazione degli oneri fiscali e contributivi legalmente previsti.

Consultata la propria disponibilità sul conto *welfare* individuale, il lavoratore aderente potrà procedere alla destinazione della stessa, anche in più soluzioni, ai beni e servizi previsti dal "paniere *welfare*" attraverso le apposite sezioni della piattaforma informatica che, nel rispetto della normativa vigente, indicheranno per le diverse opzioni la modalità di fruizione prevista (acquisto, voucher, rimborso su presentazione dei giustificativi di spesa, versamento contributivo). All'esito della destinazione, il conto *welfare* del dipendente sarà decurtato della somma corrispondente e i beni/servizi scelti saranno messi a disposizione del dipendente con la modalità prevista per ognuno di essi: al riguardo si precisa che, in caso di rimborso, l'importo relativo alle pratiche accolte sarà corrisposto al dipendente tramite accredito bancario alla prima scadenza retributiva utile.

Ferma restando la necessità che il dipendente provveda alla suddetta destinazione entro il 30 novembre 2017 – come specificato nell'Accordo Quadro – la fruizione dei beni e dei servizi scelti potrà avvenire, nei tempi definiti dal lavoratore, entro e non oltre i dodici mesi successivi alla sopra indicata destinazione.

L'eventuale revoca dell'adesione all'iniziativa di *welfare*, nei termini e con gli effetti di cui all'Accordo Quadro, potrà essere effettuata dal dipendente tramite la piattaforma informatica, seguendo le indicazioni che saranno predisposte dall'Azienda.

Al fine di garantire una scelta consapevole a ciascun dipendente, a decorrere dal 1° marzo 2017 l'Azienda predisporrà un adeguato piano di comunicazione che, anche tramite l'*Employee Portal* e la diffusione di idoneo materiale informativo presso le singole unità produttive, rappresenti ai dipendenti, in modo esaustivo, caratteristiche e vantaggi dell'iniziativa di *welfare*. Sarà inoltre



predisposto uno specifico servizio di assistenza atto a supportare i dipendenti aderenti in tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa.


In parallelo, le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa svolgeranno un'azione di informazione e supporto ai lavoratori. Al riguardo le Parti valuteranno l'opportunità di specifiche azioni formative a favore dei rappresentanti sindacali aziendali finalizzate a renderli edotti delle caratteristiche, dei vantaggi e degli aspetti procedurali dell'iniziativa di *welfare*.


L'Azienda illustrerà in sede di Commissione Welfare la piattaforma informatica predisposta con il fornitore, prima di renderla disponibile ai dipendenti, con la logica di condividerne le modalità di fruizione/funzionamento e di raccogliere eventuali suggerimenti di parte sindacale circa i beni e servizi *welfare* implementati sulla stessa.


Stante quanto previsto dal comma 184-bis dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (comma inserito dall'art. 1, comma 160, della legge 11 dicembre 2016 n. 232), l'Allegato all'Accordo Quadro viene modificato come da allegato al presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel testo del presente accordo, le Parti rinviando all'Accordo Quadro del 29 novembre 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

per FCA N.V.


CNH Industrial N.V.


per FIM, CISL


UILM-UIL


FISMIC


UGL Metalmeccanici


AQCF Rappresentanza


**ALLEGATO ALL'ACCORDO SINDACALE DI WELFARE AZIENDALE FCA E CNH INDUSTRIAL
DEL 29 NOVEMBRE 2016 COME MODIFICATO DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 13 FEBBRAIO 2017**

Tipologia dei beni e dei servizi – di cui all'art. 51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3, del TUIR – che compongono il "Paniere Welfare"

- Contributi di assistenza sanitaria da versare al fondo contrattuale di assistenza sanitaria (FASIF) o ad altra cassa sanitaria autorizzata, anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 3.615,20 al momento della stipula dell'accordo)
- Contributi da versare ai fondi contrattuali di previdenza complementare (COMETA e Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat), anche se eccedenti il massimale annuo complessivo contributivo di legge (euro 5.164,57 al momento della stipula dell'accordo)
- Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente (*), di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (quali asili nido, scuole materne, scuole primarie/secondarie, università e master), compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi
- Opere e servizi con finalità di educazione/istruzione (quali libri di testo, corsi di inglese, corsi non professionali), ricreazione (quali abbonamenti sportivi, cinema, skipass, quotidiani, viaggi), assistenza sociale
- Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti del dipendente (**) (quali badanti)
- Voucher che consentono l'acquisizione di beni e di servizi (quali buoni carburante o spesa) complessivamente di valore normale non superiore nell'anno a euro 258,23

(*) I familiari del dipendente sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.

(**) I familiari anziani sono quelli che hanno compiuto i 75 anni di età; i familiari non autosufficienti sono quelli non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (quali, a esempio, assumere alimenti, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti) e quelli che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

